

Vito SARACINO

*Dottore Commercialista*

*Revisore Contabile*

## **MECCANISMO DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - SPLIT PAYMENT**

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

L'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha modificato il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 introducendo l'art. 17-ter, che stabilisce, a decorrere dal 01 gennaio 2015, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti cosiddetto SPLIT PAYMENT.

Tale meccanismo prevede che, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato, ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle Camere di Commercio, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, l'imposta sia versata dagli enti stessi secondo particolari modalità e termini fissati con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Lo split payment riguarda tutti gli acquisti effettuati dalla Pubblica Amministrazione, sia che agiscano nella veste istituzionale che commerciale, ad eccezione di due ipotesi:

- Se l'ente è debitore di imposta, cioè se ha acquistato il bene o il servizio naturalmente in reverse charge, come potrebbe ora essere la pulizia dei locali, nell'ambito dell'esercizio della propria attività imprenditoriale soggetta ad iva. Questo esimente non si applica pertanto a nessun acquisto dell'attività istituzionale;
- Se la prestazione è assoggettata alla fonte a titolo di imposta sul reddito, nel caso di prestazione da parte di un professionista.

Sulla base di ciò consegue che:

- Le modalità di fatturazione nei confronti di tali enti pubblici, anche dal 1° gennaio 2015, non cambieranno, per meglio dire varranno le regole generali di emissione delle fatture indicando sia la base imponibile che l'Iva; verrà meno il concetto in tali casi di Iva differita in considerazione del fatto che la stessa sarà versata direttamente dall'ente pubblico;
- Al cedente/prestatore di beni/servizi verrà corrisposto da parte di tali enti pubblici l'importo del corrispettivo indicato in fattura al netto dell'Iva (quindi, solo l'imponibile), invece, l'Iva sarà corrisposta all'erario direttamente dal beneficiario della cessione/prestazione.

Inoltre gli stessi fornitori devono registrare la fattura nei termini indicati dagli articoli 23 e 24 dello stesso decreto ma non devono computare come IVA a debito l'imposta indicata nella medesima, la quale, quindi non parteciperà alla liquidazione periodica mensile o trimestrale.

Per le fatture già emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione in regime di esigibilità differita, in base all'articolo 6, comma 5 del D.P.R. 633/72, qualora l'esigibilità dell'imposta si verifichi a partire dal 1° gennaio 2015, queste fatture andranno gestite con il nuovo sistema dello split payment. Dunque, la nuova disciplina è applicabile a tutte le operazioni la cui Iva diventa esigibile dal 1° gennaio 2015.

Tale meccanismo non farà altro che accrescere l'Iva a credito in capo al fornitore della pubblica amministrazione. Infatti, a fronte dell'Iva non incassata addebitata sulle proprie fatture emesse, il fornitore dovrà regolarmente pagare l'Iva sui propri acquisti. La legge prevede a favore dei fornitori

70032 BITONTO (BA) – Via Piave, 47 – Tel. 080/3713314 - Fax: 080/3713314

E.mail: [info@studiosaracino.it](mailto:info@studiosaracino.it) - P.E.C.: [info@pec.studiosaracino.it](mailto:info@pec.studiosaracino.it) - <http://www.studiosaracino.it>

Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Bari n. 1802 del 28.01.1997 – C.F.: SRC VTI 67H26 A893M – P.I.: 04971680725

# Vito SARACINO

*Dottore Commercialista*

*Revisore Contabile*

interessati dalla disposizione in esame la possibilità di richiedere il rimborso del credito Iva (all'atto della presentazione della dichiarazione ovvero trimestralmente) per effetto delle modifiche apportate all'art. 30, comma 2, lettera a) (il quale è stato opportunamente integrato con riferimento alle operazioni di cui al nuovo art. 17-ter).

Con l'emanazione, in data 23.01.2015, del decreto di attuazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) da parte del Ministro dell'Economia e Finanze, in fase di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale, sono stati, tra gli altri, definiti, due importanti aspetti:

- "Effetti sui soggetti passivi fornitori" - art. 2: i soggetti passivi iva che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti della pubblica amministrazione devono emettere fattura indicando la seguente dicitura: "**scissione dei pagamenti**".
- "Efficacia" - art. 9: il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal **1° gennaio 2015**", e fino all'adeguamento dei processi e dei sistemi informativi relativi alla gestione amministrativo contabile e, comunque, non oltre il 31 marzo 2015, le pubbliche amministrazioni individuate sono tenute ad accantonare le somme occorrenti per il successivo versamento dell'imposta, da effettuarsi in ogni caso entro il 16 aprile 2015.

Da ultimo si fa presente che per gli enti pubblici cessionari o committenti che omettono o ritardano il versamento dell'Iva, è prevista l'applicabilità delle sanzioni di cui all'art. 13, Dlgs. N. 471/1997 e la riscossione delle somme dovute mediante l'atto di recupero di cui all'art. 1, comma 421, L. n. 311/2004.

**Dott. Vito SARACINO**

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

info@studiosaracino.it

www.studiosaracino.it